

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

STATUTO

Delibera n. 47 del 28/9/2000.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ORDINAMENTO

CAPO I^A

LA COMUNITA' TERRITORIALE,

L'AUTONOMIA,

LO STATUTO,

I REGOLAMENTI

ART. 1

LA COMUNITA' TERRITORIALE

- 1) Il Comune si identifica con il nome di CAPRAIA E LIMITE ed ha come propri segni distintivi uno stemma ed in gonfalone come in appresso:

“STEMMA: PARTITO: nel PRIMO, d'oro al capro di nero, saliente; nel SECONDO, troncato di azzurro e di verde erboso, al vecchio, capelluto e barbuto di argento, di carnagione, semirivoltato, i fianchi coperti dal panno bruno al naturale, posto a destra, seduto sul muro di pietre grige al naturale, fondato in punta e uscente dalla linea di partizione, esso muro cimato dall'orcio di terracotta al naturale, coricato, con acqua fluente al naturale sul muro fino alla punta, il vecchio poggiate il braccio destro sull'orcio, e tenente con la mano sinistra il bastone ansato, di nero; con la testa attraversante parzialmente sull'azzurro, la testa, la spalla e il braccio sinistro attraversanti parzialmente sulla parte inferiore dell'obelisco di argento, murato di nero, visto di spigolo, cimato dalla palla d'argento, fondato sul verde erboso, attraversante sull'azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.”

GONFALONE: drappo partito di azzurro e di giallo, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoli saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolati dai colori nazionali frangiati d'argento.”

- 2) Il Comune di Capraia e Limite rappresenta la comunità territoriale che lo compone, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo politico, economico sociale e culturale.
- 3) Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei Regolamenti.
- 4) Il Comune ha un'estensione di 25 Km² ed è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali in scala 1:2000 dalla n. 1 alla n. 26, confinante ad est e nord con il Comune di Carmignano, ad ovest con il Comune di Vinci, a sud con il corso dell'Arno che delimita il confine con i Comuni di Empoli e Montelupo F.no.
- 5) Il territorio del Comune comprende i seguenti centri abitati: Capraia F.na, Castellina, Castra, Conio, La Nave di Camaioni, Limite sull'Arno. Limite sull'Arno è il capoluogo in quanto sede del palazzo comunale.
- 6) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad un'iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito "il Gonfalone" con lo stemma del Comune.
- 7) L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali può essere autorizzato dal Sindaco solo ove sussista un pubblico interesse.

ART. 2

L'AUTONOMIA

- 1) La comunità locale è titolare, nella prospettiva di un Stato fondato sui principi del federalismo democratico, del diritto di autonomia nell'esercizio delle attività proprie. Attribuite o delegate, che si esprime e si concretizza:
 - nella formazione dell'ordinamento generale del Comune attraverso lo Statuto ed i Regolamenti;
 - nel ruolo centrale, in aderenza al principio di sussidiarietà dello Statuto e dei Regolamenti, nell'attività normativa di ambito locale;
 - nel principio del comma due bis dell'art. 4 della Legge n. 142/90, come modificato dall'art. 1, comma due, della Legge n. 265/99, che le norme locali, pur vincolate alle leggi dello Stato che contengono i principi inderogabili in materia di ordinamento degli Enti locali, non sono subordinate alle altre leggi statali in materia;
 - nell'autarchia quale possibilità di svolgere, attraverso l'adozione di propri atti, una attività avente la stessa efficacia giuridica di quella statale;
 - nell'auto-amministrazione quale forma organizzativa di relazioni giuridiche;
 - nella democraticità dell'azione amministrativa per assicurare ai cittadini la diretta partecipazione all'attività posta in essere.

ART. 3

STATUTO

- 1) E' l'atto fondamentale con il quale il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme dell'organizzazione dell'Ente, specificando, in particolare, le attribuzioni degli Organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, la partecipazione popolare, il decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
- 2) Lo Statuto, e le sue modifiche, sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dall'art. 4, comma terzo, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni
- 3) E' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso per trenta giorni all'Albo Pretorio di Comune ed inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 4) Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
- 5) L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi di cui al comma 2 bis dell'art. 4 della Legge n. 142/90 così come modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 3 agosto 1999 n. 265, abroga le norme statutarie con essa incompatibili.

ART. 4

REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il Comune adotta regolamenti:

- nelle materie di competenza propria e/o delegata;
- nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto .
- nelle materie in cui esercita funzioni;
- per l'organizzazione della struttura burocratica;
- per tutte quelle materie e funzioni per le quali ritiene necessario una regolamentazione di dettaglio.

ART. 5

D E L E G H E

- 1) Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge 8 giugno 1990 , n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni o dallo Statuto, con carattere di inderogabilità, i soggetti titolari di competenze proprie, possono esercitarle, conferendo in via generale o speciale la delega.
- 2) Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.
- 3) Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.

ART. 6

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

- 1) Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
- 2) I rappresentanti del Comune possono essere revocati quando agiscono in palese contrasto con le direttive del Comune e del programma amministrativo del Sindaco.
- 3) Le nomine debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- 4) I rappresentanti del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni sono nominati dal Consiglio medesimo quando ciò è espressamente previsto dalla Legge.
- 5) I rappresentanti del Consiglio possono essere revocati per le stesse motivazioni di cui al comma 2) del presente articolo.
- 6) Non possono essere nominati o designati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti od affini fino al terzo grado del Sindaco.
- 7) I componenti della giunta e del Consiglio Comunale, quali rappresentanti del Comune e/o del Consiglio Comunale, non possono ricoprire incarichi presso Enti, Aziende ed Istituzioni sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 7

PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ATTI

- 1) La pubblicizzazione degli atti dell'ente avviene di norma a mezzo di affissione all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a 10 giorni, salvo diverse indicazioni di legge, di Statuto o di Regolamento.
- 2) Per gli atti di particolare importanza, si potrà provvedere alla loro pubblicizzazione a mezzo di strumenti che rendano possibile la loro conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.

ART. 8

RELAZIONI SINDACALI

- 1) Il Comune riconosce nei rappresentanti della OO.SS. liberamente eletti all'interno dell'Ente il soggetto portatore degli interessi e delle esigenze collettive dei propri dipendenti e si rapporta con essi nei termini stabili dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

CAPO II^A

IL COMUNE

ART. 9

F U N Z I O N I

- 1) Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle a lui conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà in base al quale la responsabilità pubblica compete alla Autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
- 2) Le funzioni del Comune sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 10

FINALITA' DELL'ATTIVITA' DI GOVERNO E DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

Il Comune di Capraia e Limite:

- 1) rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- 2) indirizza la sua azione alla cura degli interessi dei cittadini ed alla tutela dei loro diritti, nel rispetto dei principi di democrazia, libertà, tolleranza, solidarietà ed eguaglianza, espressi nella Costituzione, nello Statuto della Regione Toscana, nelle leggi statali e regionali, nelle norme sovranazionali ed in quelle internazionali, nel presente Statuto;
- 3) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, istituendo e partecipando anche ad appositi organismi;
- 4) contribuisce, nell'ambito delle sue competenze, a favorire il processo di integrazione europea;
- 5) si riconosce in un sistema statale unitario, di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti locali;

- 6) riconosce nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico, storico e paesistico un obiettivo primario;
- 7) assume la salvaguardia dell'ambiente come tratto qualificante della sua azione e come mezzo per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, e mantiene il suo territorio libero da impianti nucleari;
- 8) valorizza ogni forma di collaborazione con gli Enti locali e con altri soggetti pubblici e privati;
- 9) promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle Associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa;
- 10) concorre a garantire a tutti i cittadini pari condizioni di opportunità culturali, di integrazione sociale e di accesso al lavoro, di opportunità sportive e ricreative e promuove la solidarietà della comunità civile a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione;
- 11) promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicap, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità, anche mediante la partecipazione a Cooperative Sociali;
- 12) riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità;
- 13) favorisce l'autonomo apporto dei giovani e degli anziani alla vita comunitaria ed istituzionale, anche attraverso appositi organismi, la partecipazione alla vita amministrativa;
- 14) riconosce la famiglia come ambito primario di formazione della persona e come nucleo naturale e fondamentale della società; sostiene il diritto alla maternità e favorisce la procreazione responsabile;
- 15) favorisce, in sintonia con la legislazione statale e regionale - con la risoluzione dell'ONU n. 40/144 del 1985 sui diritti umani degli individui che sono cittadini del paese nel quale vivono, nonché con la normativa CEE - l'integrazione nella propria comunità dei cittadini stranieri sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri; concorre a tutelare il loro diritto al lavoro ed alla salute, promuove la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le loro diverse culture;
- 16) concorre, sulla base della "convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia" alla salvaguardia dei diritti dei minori ed alla piena tutela della loro integrità psico-fisica;
- 17) persegue, facendo parte di una circoscrizione territoriale omogenea per cultura - tradizione - tessuto sociale - imprenditorialità la realizzazione, mediante il Circondario dell'Empolese Valdelsa, di un progetto di area di alto contenuto istituzionale per favorire e tutelare la valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali e naturali, nell'interesse della comunità del Circondario;
- 18) tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori e pone in essere tutte le azioni necessarie per evitare che venga svolto lavoro irregolare, che ci sia abusivismo nel lavoro autonomo, essendo esse attività che limitano lo sviluppo dell'occupazione, fanno venir meno la trasparenza del mercato, offendono la dignità dei lavoratori;
- 19) indirizza la propria azione al rispetto dei principi di trasparenza e qualificazione del sistema degli appalti di opere e servizi, collaborando con gli altri Enti pubblici e le istituzioni preposte al controllo;
- 20) riconosce, favorisce e sostiene, in applicazione del principio di sussidiarietà e nell'esercizio delle proprie funzioni, ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali.

ART. 11

PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

- 1) Economicità , efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità.
- 2) Distinzione tra l'attività di governo, di indirizzo politico – amministrativo, di controllo, spettante agli Organi rappresentativi e l'attività di gestione tecnico – amministrativa di competenza dell'apparato gestionale.
- 3) Individuazione di regole generali e procedure che consentano un'obiettiva e trasparente gestione amministrativa da parte degli uffici comunali.
- 4) Garanzia di riservatezza dei terzi nel trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Trasparenza dei propri atti dando loro una pubblicità tale da garantire il più ampio diritto di informazione e di accesso ai cittadini.
- 6) Incentivazione della semplificazione delle procedure amministrative.
- 7) Assunzione della programmazione come metodo di intervento.

ART. 12

PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA

1. L'ordinamento della finanza del Comune nonché quello contabile sono riservati alla Legge e, nei limiti da essa previsti, al Regolamento di Contabilità nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune, in conformità delle Leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, sopprime e regola, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune si impegna:
 - a) a conseguire, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva, condizioni di autonomia finanziaria, sia adeguando i propri programmi alle risorse effettive disponibili, sia mediante la razionale scelta di messi e procedimenti;
 - b) ad utilizzare in via prioritaria le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile non destinate per legge ad altre finalità, per il finanziamento del programma di investimenti del Comune secondo progetti dallo stesso stabiliti.

ART. 13

PRINCIPI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE

1. L'organizzazione della struttura dovrà uniformarsi ai principi di autonomia, funzionalità, flessibilità ed economicità di gestione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, rispetto dei principi di cui all'art. 12 del presente Statuto ed avere i seguenti requisiti:
 - a) l'adattabilità dell'apparato ai programmi ed alle priorità;
 - b) nuovi e più efficaci strumenti di lavoro;
 - c) la modernizzazione dei servizi e dei loro sistemi di gestione;
 - d) la mobilità, la formazione e riconversione professionale dei dipendenti;
 - e) modelli organizzativi in grado di garantire il rispetto dei principi dell'attività amministrativa, la rispondenza ai bisogni dei cittadini ed il raggiungimento degli obiettivi individuati dagli Organi politici;
 - f) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - g) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - h) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro;
 - i) il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
 - j) operatività degli uffici sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini adeguando costantemente ad esse la propria azione amministrativa ed i servizi offerti nonché verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità
 - k) articolazione della struttura in Servizi ed Unità operative organizzate come previsto nel relativo Regolamento.

ART. 14

PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

1. Il Comune provvederà a controllare l'attività tecnico amministrativa mediante:
 - a) il controllo di gestione per la verifica dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialità, del buon andamento, della trasparenza dell'azione amministrativa;
 - b) il Nucleo di Valutazione per la verifica dei risultati dell'azione delle posizioni organizzative e dei responsabili dei servizi e degli uffici;
 - c) i Revisori dei Conti per la verifica della regolarità contabile degli atti e della gestione economico finanziaria dell'Ente.
2. Il controllo di gestione sarà svolto con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
3. Il Nucleo di Valutazione svolgerà la propria attività con le modalità indicate nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
4. La valutazione dell'attività di programmazione strategica e di indirizzo a supporto dell'organo politico amministrativo potrà essere attuato con le modalità individuate nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 15

PARI OPPORTUNITA'

1. Dovrà essere assicurata, di norma, la presenza di uomini e donne nella Giunta, negli Organi collegiali del Comune, negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti

TITOLO II – ORDINAMENTO

ART. 16

ORGANI DEL COMUNE

- 1- Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Ad essi spettano la funzione di rappresentanza democratica e generale della comunità e la realizzazione, secondo le rispettive competenze, dei principi stabiliti dal presente Statuto.
- 2- La Legge, lo Statuto ed i Regolamenti disciplinano le competenze e le funzioni di tali organi.

CAPO I^A

ORGANI ELETTIVI

ART. 17

CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Consiglio comunale, quale diretta espressione rappresentativa della comunità locale e nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, costituisce organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.
- 2) E' dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e sono allo stesso attribuite risorse la cui gestione è disciplinata dal relativo Regolamento.
- 3) La composizione ed elezione del Consiglio, la disciplina delle cause di ineleggibilità e decadenza dei consiglieri, fatta eccezione per la causa di decadenza prevista dall'art. 31 dello Statuto, la loro durata in carica, sono determinate dalla legge.

ART. 18

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Sono quelle previste dall'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, dalle altre leggi in materia, dal presente Statuto, dai Regolamenti Comunali.
2. Il Consiglio provvede alla convalida dei Consiglieri eletti nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

ART. 19

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1) Con uno o più Regolamenti verranno disciplinati, oltre a quanto previsto dal presente Statuto, l'organizzazione e quant'altro necessario al funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari con i seguenti principi:

- gli avvisi di convocazione devono pervenire almeno cinque giorni utili precedenti la data della seduta, al Consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio
- per giorni utili dovrà intendersi che essi non comprendano il giorno di consegna e quello della seduta
- la consegna dell'avviso, in caso di urgenza, dovrà aver luogo almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione;
- Non possono essere discussi dal Consiglio argomenti che non sono posti all'Ordine del Giorno. Possono però essere aggiunti a quest'ultimo, in caso d'urgenza, altri argomenti se comunicati ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.
- La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco; in seconda convocazione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco.
- La seduta della seconda convocazione potrà essere tenuta anche nello stesso giorno della prima, a condizione però che tra le stesse intercorra un periodo di tempo non inferiore ad un'ora.
- La documentazione relativa alle proposte all'Ordine del Giorno deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima della data della seduta.
- Il Presidente del Consiglio dirige i lavori dello stesso, garantisce che possano essere assunte decisioni rapide ed efficienti, può, motivandolo, rinviare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
- Per la trattazione delle interrogazioni, delle mozioni e dell'ordine del giorno potrà essere fissato, dalla conferenza dei capigruppo, in ogni seduta, il periodo di tempo da dedicare alle stesse.
- Potrà essere previsto un tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto.
- Saranno disciplinate le modalità con le quali fornire al Consiglio ed ai Gruppi consiliari i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie nonché l'entità di tali risorse.

- Se attribuita al Consiglio ed ai Gruppi consiliari la gestione delle risorse finanziarie dovrà rispondere alle regole della finanza pubblica e dovranno essere annualmente rendicontate ed approvate con le modalità previste dal regolamento.
 - L'avviso della convocazione delle sedute del Consiglio Comunale con l'Ordine del Giorno da trattare dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e resi noti, da parte del Sindaco, alla cittadinanza con idonei mezzi di pubblicizzazione.
 - Il Consiglio, con la maggioranza dei votanti, può aggiornare la seduta ad una data successiva. In questo caso l'avviso di convocazione dovrà essere recapitato ai soli consiglieri assenti nella seduta nella quale è stato deciso l'aggiornamento.
 - Le modalità per la definizione, l'adeguamento e la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.
 - Le modalità ed i termini della composizione, della costituzione, il funzionamento delle Commissioni consiliari.
- 2) L'approvazione del Regolamento e le sue modifiche ed integrazioni, sono di competenza del Consiglio Comunale che dovrà provvedere con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 20

GIUNTA COMUNALE

- 1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e fino ad un massimo di sei Assessori.
- 2) Uno dei componenti della Giunta sarà nominato Vice-Sindaco.
- 3) La nomina degli Assessori, anche tra i non Consiglieri Comunali, è di competenza del Sindaco in relazione agli impegni programmatici dell'Ente.
- 4) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, come pure gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- 5) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
- 6) La Giunta delibera validamente con la maggioranza dei suoi componenti presenti. In caso di parità ha prevalenza il voto del Presidente.
- 7) Il Segretario cura la redazione del verbale della seduta, sottoscrivendolo insieme a chi l'ha presieduta.
- 8) In caso di assenza o di impedimento e/o incompatibilità, del Segretario, lo stesso è sostituito dal responsabile dell'Ufficio di Segreteria.
- 9) Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, od altro componente il Collegio stesso da lui delegato, può assistere alle riunioni di Giunta.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

- 1) Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune operando attraverso deliberazioni collegiali e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

- 2) Compie tutti gli atti di amministrazione e gestione che non sono riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge – dallo Statuto- dai Regolamenti -, del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
- 3) Ad essa e' altresì attribuita la competenza a/ad:
 - a- approvare atti di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni di competenza degli organi gestionali del Comune;
 - b- svolgere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi del Comune e di partecipazione;
 - c- elaborare e proporre al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe
 - d- nominare Commissioni per l'espletamento dei concorsi pubblici, riservati ed interni, per le selezioni pubbliche e riservate per l'assunzione di personale;
 - e- disporre dell'accettazione o del rifiuto di lasciti e donazioni salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso, ai sensi dell'art. 32 lettere l) m) è competente il Consiglio;
 - f- approvare le transazioni delle vertenze giudiziali e non;
 - g –approvare i verbali delle gare di appalto di opere pubbliche servizi e forniture proclamandone gli aggiudicatari;
 - h- approvare i verbali e le operazioni delle commissioni per le procedure di concorso e delle selezione per l'assunzione di personale;
 - i- approvare le graduatorie dei candidati dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione di personale;
 - l- attribuire incarichi professionali la cui competenza non è riconosciuta, dalla legge e dal presente Statuto, ad altri organi del Comune;
 - m- nominare apposite commissioni tecniche che affianchino i responsabili degli uffici e dei servizi per l'esecuzione degli atti di indirizzo di cui alla lettera a) del presente comma e per l'adozione dei provvedimenti la cui competenza è agli stessi attribuiti dall'art. 51 della Legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - n- costituire con le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione, servizi, unità operative complesse, unità operative semplici e tutte le articolazioni della struttura necessarie per raggiungere il fine dell'attività tecnica amministrativa;
 - o – provvedere, salvo le competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi previste dalla legge e dallo statuto, ad adottare, in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti, concessioni, di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 lettera m) della Legge n. 142/90 quando gli elementi determinanti per tali materie sono stabiliti in atti fondamentali del Consiglio, tutti i provvedimenti esecutivi di questi ultimi;
 - p- approvare, salvo le competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi previste dalla legge e dallo statuto, in materia di convenzioni tra i Comuni e tra questi e la Provincia, di costituzione e modificazione di forme associative di competenza del Consiglio ai sensi della lettera d) dell'art. 32 citato, quando gli elementi determinanti dell'intervento sono stabiliti in atti fondamentali del Consiglio, il contenuto delle convenzioni, l'eventuale bozza ed i criteri per la stipula delle stesse;
 - q- adottare tutti gli atti ritenuti necessari per l'attuazione delle decisioni del Consiglio;
 - r- definire, ai sensi del comma 2/bis dell'art. 34 della Legge n. 142/90, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - s – approvare il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 - t – adottare gli atti di organizzazione necessari per l'attuazione del Regolamento e dei principi dell'attività tecnica-amministrativa-finanziaria dell'Ente di cui al presente Statuto;

u - determinare le indennità eventualmente dovute, dalle norme di legge e dal CCNL, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi ed alle posizioni organizzative.

ART. 22

DECADENZA DELLA GIUNTA

- 1) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
- 2) La votazione contraria del Consiglio su una proposta della Giunta e del Sindaco non ne comporta le dimissioni .

ART. 23

IL SINDACO

- 1) Rappresenta la comunità locale, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, cura l'esecuzione degli atti, esercita le funzioni di Ufficiale di governo nei casi stabiliti dalla legge.
- 2) E' garante del rispetto delle leggi, dello Statuto, dei Regolamenti;
- 3) Esercita tutte le attribuzioni di cui all'art. 26 del presente Statuto nonché tutte quelle che la Legge, lo Statuto Comunale, i Regolamenti gli assegnano.
- 4) Presta davanti al Consiglio nella seduta di insediamento dello stesso, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
- 5) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

- 1) Il Sindaco:
 - a- esercita la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - b- rappresenta legalmente l'Ente ed agisce e si costituisce, anche in sede giudiziale, in nome di quest'ultimo e conferendo mandato a professionisti per la tutela degli interessi dello stesso;
 - c- ai sensi della Legge n. 241/90 e nelle materie previste dalla stessa legge conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - d- determina il numero dei componenti della Giunta;
 - e- convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo;

- f- dirige quale Presidente del Consiglio Comunale dirige i lavori dello stesso secondo il Regolamento per il funzionamento di tale organo, tutela le prerogative dei consiglieri garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- g- adotta i provvedimenti riguardanti le procedure espropriative che la Legge, lo Statuto ed i regolamenti, anche comunali, non attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- h- adotta provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla legge e dal regolamento, alle attribuzioni della Giunta, dei Funzionari e/o apicali del Comune;
- i- per particolari esigenze organizzative può avvalersi di Consiglieri per lo svolgimento di incarichi di particolare rilevanza e/o per coadiuvare gli Assessori nell'esecuzione degli atti;
- j- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e con le modalità termini e condizioni di cui all'art. 36 della Legge n. 142/90 così come modificata dalla Legge n. 265/99, art. 11 comma 12, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici, di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
- l - nomina i membri delle Commissioni comunali ad eccezione della Commissione Elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi o regolamenti;
- m – nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi apicali e quelli di collaborazione esterna con le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge n. 142/90, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
- n- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- o- promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- p- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- q - dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso gli enti dipendenti o collegati al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- r- esercita, ai sensi dell'art. 4 della Legge 28.2.85 n. 47 la vigilanza sull'attività urbanistica edilizia mediante l'espressione di parere preventivo obbligatorio su tutti i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 142/90, dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi su tali materie;
- s - vigila sul servizio di Polizia Municipale al quale impartisce direttive ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dai regolamenti ad essi relativi;
- t - può nominare, previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000= abitanti, un Direttore Generale che provveda alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati;
- u- può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale quando non si è provveduto alla stipula della convenzione di cui al terzo comma dell'art. 51/bis della Legge n. 142/90 così come introdotto dall'art. 6, comma 10, della Legge n. 127/97 e di cui al comma precedente dello Statuto;
- v- nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge n. 127/97 per una durata corrispondente a quella del suo mandato;
- w- revoca il Segretario Comunale con provvedimento motivato previa deliberazione della Giunta per violazione dei doveri d'ufficio;

- x- nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni;
- y- esercita la vigilanza ed il controllo perché nell'esecuzione degli atti del comune, da parte degli Organi gestionali, siano rispettate le linee programmatiche nonché gli atti di indirizzo degli Organi Elettivi;
- z- adotta i provvedimenti ed atti di indirizzo per gli Organi gestionali nella materie di sua competenza nonché tutti gli altri provvedimenti che la Legge, lo Statuto Comunale ed i Regolamenti non attribuiscono alla Giunta, al Segretario, ai Responsabili degli uffici e dei Servizi;
- aa- nomina e revoca la titolarità delle posizioni organizzative, con le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione e dal CCNL;
- bb- adotta i provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 36 della Legge n. 142/90 in merito alla sovrintendenza, riconosciuta dal citato comma, al funzionamento dei servizi e degli uffici;
- cc- nomina, su designazione dei gruppi consiliari, i Presidenti delle Commissioni consiliari;
- dd- partecipa in rappresentanza del Comune all'assemblea dei soci delle Società per Azioni od a responsabilità limitata;
- ee- nomina, sentito il Consiglio di Amministrazione, il Direttore delle Istituzioni;
- ff- revoca, con le modalità di cui all'art. 62 i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni;
- gg- nomina, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, il Presidente delle Istituzioni;
- hh- nomina il Presidente e gli Amministratori delle Aziende Speciali con le modalità di cui all'art. 64.

CAPO II

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

ART. 25

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

- 1) Entro sessanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti il Sindaco, ai sensi dell'art. 34 Legge n. 142/90 come modificato dall'art. 11, comma 9, della legge n. 265/99, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2) Ciascun Consigliere Comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo, mediante presentazione di appositi emendamenti, integrazioni e/o modifiche con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
- 3) Le linee programmatiche devono essere approvate dal Consiglio Comunale.

CAPO III

DEFINIZIONE, ADEGUAMENTO E VERIFICA DELLA ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DA PARTE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

ART. 26

DEFINIZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DA PARTE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

- 1) Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione dell'attuazione delle linee programmatiche contestualmente all'approvazione del Bilancio preventivo annuale, di quello pluriennale e della relazione previsionale e programmatica .

ART. 27

ADEGUAMENTO DELL'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DA PARTE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

- 1) Qualora richiesto da un terzo dei Consiglieri, il Sindaco dovrà porre all'ordine del giorno, nella seduta immediatamente successiva a quella della presentazione della stessa al protocollo generale del Comune, l'adeguamento delle linee programmatiche.
- 2) L'approvazione delle modifiche e delle integrazioni, da parte del Consiglio, comporterà l'adeguamento delle linee programmatiche.

ART. 28

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DA PARTE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

- 1) La verifica sarà effettuata dal Consiglio Comunale almeno una volta all'anno nell'anno solare entro il 30 settembre e, in qualunque momento, su richiesta di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.

- 2) I Consiglieri, nel numero di cui al primo comma, non possono chiedere la verifica per più di due volte nell'anno solare.
- 3) Con delibera del Consiglio Comunale si dovrà dichiarare l'esito della verifica.
- 4) Se dalla verifica ne dovesse conseguire l'integrazione e/o la modifica delle linee programmatiche, il Sindaco dovrà conseguentemente apportare le variazioni deliberate alle stesse.

CAPO IV

CONSIGLIERI COMUNALI, ASSESSORI, VICE SINDACO

ART. 29

CONSIGLIERE COMUNALE

- 1) Il Consigliere Comunale rappresenta, senza vincolo di mandato, l'intera comunità alla quale risponde; esercita diritto di iniziativa per gli atti di competenza del consiglio; può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti, secondo quanto previsto dal regolamento.
- 2) Il Consigliere entra in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 3) I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
- 4) Il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato.
- 5) E' vietato ai consiglieri ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti e/o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
- 6) Al Consigliere, per particolari esigenze organizzative, il Sindaco, può dare mandato per coadiuvare gli Assessori per lo svolgimento della loro attività e/o per l'espletamento di incarichi di particolare importanza.
- 7) Il provvedimento di cui al comma 6) dovrà essere reso noto al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua data di adozione.
- 8) Il Consigliere potrà, con le modalità previste nel Regolamento, trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione con le modalità di cui all'art. 23, comma quinto, della Legge n. 265/99.

ART. 30

DIMISSIONI - RIMOZIONE – SOSPENSIONE - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

- 1) Sono disciplinate rispettivamente dal comma 2/Bis dell'art. 31 e dall'art. 40 della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 15 della Legge 19

marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, dal presente Statuto e, per quanto non previsto in esse, dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 31

DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER ASSENZA ALLE SEDUTE CONSILIARI

- 1) Ai sensi di quanto disposto dal comma sei bis dell'art. 31 della Legge n. 142/90, come modificato dall'art. 11, comma quattro della Legge n. 265/99, i consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute, anche non consecutive nell'anno, sono dichiarati decaduti.
- 2) Le giustificazioni devono essere presentate, dall'interessato e/o a nome di questi dal capo gruppo consiliare, anche verbalmente, entro dieci giorni dalla data della seduta nella quale si è verificata l'assenza. Trascorso inutilmente tale termine la stessa sarà considerata ingiustificata.
- 3) La decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito.
- 4) Le assenze non giustificate e quelle per le quali sono state presentate giustificazioni non accolte dal Consiglio saranno considerate non giustificate.
- 5) Modalità, termini e condizioni per l'accertamento e la dichiarazione di decadenza dalla carica, per il motivo di cui ai commi che precedono, saranno disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 32

VICE-SINDACO

- 1) Il Vice-sindaco, ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 142/90, come modificato dall'art. 23 della Legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, e' nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta Comunale.
 - 2) Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonchè, nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma quarto bis, della Legge 24.3.90 n. 55 come modificato dall'art. 1 della Legge 18.01.1992.
 - 3) Svolge le funzioni del Sindaco in caso di decadenza della Giunta e di scioglimento del Consiglio per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
 - 4) Assolve, oltre alle funzioni di cui ai capoversi precedenti, tutte quelle altre allo stesso assegnate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
 - 5) In assenza od impedimento del Vice Sindaco svolge le funzioni vicarie l'Assessore più anziano per età tra i componenti della Giunta Comunale eletti Consiglieri Comunali.
-

ART. 33**ASSESSORI**

- 1) Collaborano con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio. Ad essi spettano compiti di indirizzo gestionale.
- 2) Concorrono alla formazione degli indirizzi della Giunta ed assumono detti indirizzi nella propria azione proponendo linee ed orientamenti di approfondimento degli stessi ed adottando i conseguenti atti di amministrazione.
- 3) Raccordano l'attività della Giunta con quella tecnico-amministrativa secondo le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione.
- 4) Possono ad essi essere delegate dal Sindaco, in conformità delle leggi vigenti, competenze per ambiti omogenei di materie.
- 5) Gli Assessori non Consiglieri Comunali debbono possedere i requisiti previsti dalla Legge per la nomina a tale carica e partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
- 6) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinate dalla legge e dal presente Statuto.
- 7) Gli assessori non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 34**CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI DALLA CARICA**

- 1) Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per:
 - a) morte
 - b) dimissioni
 - c) revoca
 - d) decadenza
- 2) Le dimissioni sono presentate in forma scritta al Sindaco il quale procede a nominare altro componente in sostituzione del dimissionario, dandone poi comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta utile.

ART. 35**REVOCA DEGLI ASSESSORI**

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 34 della Legge n. 142/90 può revocare uno o più Assessori quando essi agiscono in contrasto con le direttive da lui impartite e/o non attuano del programma di governo dell'Ente e/o non collaborano nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e/o pongono in essere un comportamento omissivo o difforme dal mandato loro affidato.

2. La revoca deve essere motivata e comunicata al primo Consiglio Comunale successivo alla data del provvedimento con la quale è stata esercitata.

ART. 36

AVOCAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ASSESSORI DA PARTE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, al verificarsi delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 22 del presente statuto, può invitare formalmente l'Assessore a provvedere allo svolgimento della sua attività ed eventualmente avocare a sé gli atti di competenza di quest'ultimo quando il ritardo nell'esercizio del mandato da parte dello stesso comporta danno per il pubblico interesse e per l'attività dell'Amministrazione.

ART. 37

MOZIONE DI SFIDUCIA

1) In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale, la Giunta cessa dalla carica unitamente al Sindaco. La cessazione dalla carica decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO V

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 38

PRINCIPI GENERALI

- 1) Il Consiglio comunale:
 - a) può istituire nel suo seno commissioni consiliari permanenti, temporanee, di indagine;
 - b) istituisce, entro sessanta giorni dalla data di adozione della delibera di convalida degli Eletti, la Commissione di garanzia.
- 2) Le Commissioni consiliari saranno costituite con criterio proporzionale riferito ai componenti dei gruppi consiliari.
- 3) Ogni gruppo consiliare deve essere nelle stesse rappresentato.

ART. 39

PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- 1) La presidenza delle Commissioni consiliari dovrà essere attribuita:
 - a) quelle permanenti per almeno un terzo ai Gruppi consiliari di minoranza;
 - b) quella di indagine e di garanzia ai gruppi consiliari di minoranza.
- 2) In caso di rinuncia, da parte di tutti i Gruppi consiliari di minoranza, alla Presidenza di una o più Commissioni per le quali il presente Statuto ne attribuisce la Presidenza, la stessa e/o le stesse sarà attribuita al Gruppo e/o ai Gruppi di maggioranza.
- 3) Alla nomina dei Presidenti di tutte le Commissioni consiliari provvede il Sindaco su designazione dei Gruppi consiliari.

ART. 40

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

1. Svolge funzioni:
 - a) istruttorie per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 142/90, del Consiglio Comunale;
 - b) propositive e consultive sulle materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Nel caso in cui un Presidente non convochi la Commissione, su richiesta di due componenti la stessa, da presentare al protocollo generale del Comune non oltre il terzo giorno antecedente quello della seduta consiliare nella quale si deve deliberare sull'argomento oggetto di parere, provvederà il Sindaco.
3. In caso di impedimento e/o di dimissioni del presidente della Commissione, fino a quando non sarà cessato e/o si sarà provveduto alla surroga, la convocazione della Commissione è di competenza del Sindaco.

ART. 41

COMMISSIONI TEMPORANEE

1. Possono essere istituite con lo scopo di studiare settori particolari o di analizzare questioni che il Consiglio Comunale individuerà di volta in volta.
2. Svolgono funzioni consultive.

ART. 42

COMMISSIONE DI INDAGINE

1. Se istituita, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 81/93, deve essere composta di soli Consiglieri ed è competente sull'attività dell'Amministrazione.

ART. 43

COMMISSIONE DI GARANZIA

1. Ha compiti istruttori per quanto riguarda l'adozione dei provvedimenti relativi alla partecipazione del Consiglio Comunale alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica dell'attività del Sindaco e degli Assessori, di cui agli articoli 26 – 27 e 28 del presente Statuto.
2. Deve essere istituita nei termini di cui all'art. 38, comma due, del presente Statuto.

ART. 44

CONSIGLIERE STRANIERO

IL TESTO DELL' ARTICOLO E' STATO ANNULLATO DAL CORECO CON DECISIONI nn. 63 e 64 IN DATA 2 AGOSTO 2000

=====

N.B.: Si riporta il testo dell'articolo annullato dal CORECO:

- 1) *In rappresentanza dei cittadini stranieri residenti nel Comune è nominato un Consigliere aggiunto, il quale ha la possibilità di esprimere la propria opinione su tutte le questioni cittadine ma non ha diritto di voto.*
- 2) *Il Regolamento della partecipazione stabilirà le modalità di elezione, gli aventi diritto alla presentazione delle liste e ad essere eletto, termini e condizioni per l'espletamento di quanto al comma primo.*

CAPO VI

I SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTIVITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

ART. 45

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Svolge:
 - 1.1-compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - 1.2 . partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - 1.3 - può rogare contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - 1.4 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
2. E' nominato e revocato dal Sindaco con le modalità di cui ai commi 70 e 71 dell'art. 17 della Legge n. 127/97.

ART. 46

VICE-SEGRETARIO

1. Il Regolamento di organizzazione potrà prevedere, disciplinandone le competenze e le funzioni, l'istituzione della figura del vice-segretario per coadiuvare e sostituire il segretario comunale nei casi di vacanza, assenza od impedimento di quest'ultimo.

ART. 47

DIRETTORE GENERALE

1. Il regolamento di organizzazione, verificandosi l'ipotesi di cui all'art. 51 bis della Legge n. 142/90 come modificato dall'art. 6 comma 10 della Legge n. 127/97, può prevedere la nomina di un Direttore Generale.
2. Alla nomina provvede, previa delibera della Giunta Municipale, il Sindaco che è competente anche per la revoca.
3. La durata dell'incarico non potrà eccedere quella del mandato del Sindaco che ha provveduto alla nomina.
4. Le sue competenze e funzioni sono previste dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione.

ART. 48

RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni sono individuati come soggetti responsabili della traduzione e del raggiungimento in termini operativi degli indirizzi e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione possono partecipare con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte. Sono altresì responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficacia della gestione.

2. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali ad altri organi del Comune, spetta ad essi, l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'Ente.
3. Il Sindaco potrà loro delegare ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, disponendo contestualmente le necessarie direttive per il loro espletamento.

ART. 49

RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

1. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, ai sensi dell'art. 51 comma quinto della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Le modalità, termini e condizioni per l'assegnazione degli incarichi potranno essere disciplinate dal Regolamento di Organizzazione.

ART. 50

DIRIGENTI, ALTE SPECIALIZZAZIONI O FUNZIONARI DELL'AREA DIRETTIVA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

1. Al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente possono essere stipulate, con i limiti – i criteri – le modalità del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

ART. 51

UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. Tali Uffici possono essere costituiti con dipendenti dell'Ente o con collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'Ente non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 51, comma sette, della legge n. 142/90 e successive modificazioni e dall'art. 45 del D.Lvo n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 52**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

- 1) Il Regolamento, ai sensi dell'art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
- 2) I criteri generali dovranno:
 - a) riguardare: l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra gli organi gestionali e tra questi ed il Direttore Generale, il Segretario Comunale, gli Organi che esercitano attività di indirizzo e controllo del Comune;
 - b) uniformarsi al principio secondo cui agli Organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; agli organi di gestione spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente e con i fini istituzionali, quelli più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di responsabilità e professionalità.

ART. 53**REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**

1. Il regolamento è adottato in riferimento al Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e disciplina le modalità organizzative dei principi contabili stabiliti dal Decreto legislativo citato corrispondenti alle caratteristiche della comunità locale fermo restando le norme previste dal Regolamento per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario contabile.

ART. 54**REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legge 12 maggio 1995 n. 163 convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 1995 n. 273 al fine di renderne più celere le fasi, il Comune, con apposito regolamento, disciplina i procedimenti amministrativi di competenza.

TITOLO III**FORME ASSOCIATE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI –**

CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA

ART. 55

FORME ASSOCIATE E DI COOPERAZIONE

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni, le Province e le Regioni possono, ai sensi degli artt. 24 e seguenti della Legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, della Legge n. 127/97, della Legge n. 265/99:

- 1) stipulare convenzioni con altri Enti pubblici e/o partecipare alle convenzioni promosse dallo Stato e dalla Regione;
- 2) costituire uffici comuni con altri Enti comunali;
- 3) Costituire e/o aderire ad un consorzio;
- 4) costituire un'unione con uno o più Comuni, di norma contermini, per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni;
- 5) esercitare in modo associato funzioni ai sensi dell'art. 26/bis della legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 6 comma 7) della Legge n. 265/99;
- 6) concludere un accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere o di programmi di intervento che richiedano, per la loro realizzazione, l'azione integrata di Comuni, Provincia, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici.

ART. 56

CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA

- 1) Il Comune fa parte del circondario Empolese Valdelsa e come tale indirizzerà la sua attività politica e gestionale al fine di costruire, con le altre istituzioni toscane, uno strumento ed un soggetto attivo dello sviluppo e della crescita delle comunità locali, dell'allungamento del territorio dei singoli comuni mediante uno sviluppo unico e coerente di coloro che, a qualunque titolo, fanno parte o sono interlocutori del Circondario medesimo.
- 2) Esercita le funzioni che gli vengono attribuite dalla legge o, a seguito di apposita concertazione, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni.
- 3) L'istituzione, l'organizzazione, le funzioni e le finalità del Circondario sono regolate da apposito statuto.
- 4) Allo scopo di attivare gestioni integrate che permettano un più razionale utilizzo delle risorse ed una migliore erogazione dei servizi, uniformando così la propria attività e criteri di efficienza, efficacia ed economicità, il Comune può gestire i propri servizi pubblici attraverso il Circondario.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

E FORME ASSOCIATIVE

DI COOPERAZIONE

ART. 57

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. La gestione dei servizi pubblici che ha per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale dovrà essere attuata, in conformità degli art. 22 e seguenti della Legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti forme:

- a) in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione od un'Azienda;
- b) in concessione a terzi, quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura od all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune:

- a) può partecipare a Società per Azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riservi in via esclusiva al Comune;
- b) può dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune;
- c) favorisce l'affidamento alle Associazioni di volontariato, se la legge ed i regolamenti non dispongono diversamente, della gestione di servizi di interesse comunali.

ART. 58

ISTITUZIONE

- 1) Il Consiglio comunale, per l'esercizio dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
- 2) Possono essere costituite, anche sulla base di accordi, con altri Enti locali, per la gestione di servizi di interesse del Circondario Empolese Valdelsa e/o metropolitani. In tal caso la convenzione può prevedere deroghe alla disciplina riguardante le istituzioni contenuta nel presente Statuto.
- 3) Il regime contabile è disciplinato dal Regolamento di cui al comma primo che deve garantire la piena autonomia e responsabilità gestionali dell'istituzione.
- 4) Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dell'istituzione.

ART. 59

ORGANI DELL'ISTITUZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da non più di cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale.
3. Il Direttore è nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di tempo determinato e può essere confermato.
4. La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente del Comune, nonché mediante contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 51, comma quinto, della Legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.

ART. 60

PERSONALE

1. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è lo stesso del personale del Comune.
2. Il Regolamento delle istituzioni può prevedere:
 - a) deroghe alle disposizioni contenute nel Regolamento di Organizzazione del Comune riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta quale, tra l'altro, l'orario di lavoro e di servizio;
 - b) il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

ART. 61

RAPPORTI DELLE ISTITUZIONI CON IL COMUNE

1. Sono oggetto di approvazione della Giunta, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale:
 - a) il Bilancio annuale;
 - b) il Conto Consuntivo;
 - c) il Piano programma annuale sugli indirizzi generali, sui risultati da raggiungere e sulla quantità e qualità delle risorse necessarie;
 - d) le tariffe dei servizi gestiti;
 - e) gli standard di erogazione dei servizi eventualmente definiti dal Consiglio Comunale nella deliberazione di indirizzo;
 - f) le convenzioni con gli Enti Locali che comportino l'estensione dei servizi fuori del territorio del Comune.
2. Tutti gli altri atti del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni sono trasmessi per informazione agli Organi del Comune con le modalità stabilite dal regolamento delle Istituzioni e producono i loro effetti immediatamente.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune svolge nei confronti dell'istituzione la medesima attività che svolge nei confronti del Comune esercitandone gli stessi poteri.

ART. 62

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il Sindaco può revocare la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente:
 - a) per gravi violazioni di legge;
 - b) per documentata inefficienza;
 - c) per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione.
2. La revoca può essere adottata anche al verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1) che precede.

ART. 63

AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia gestione ed imprenditoriale e ne approva lo Statuto che disciplinerà la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Le Aziende Speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ivi compresi i trasferimenti.
3. Il Consiglio Comunale deve deliberare, su proposta della Giunta, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'Azienda deve perseguire.
4. La deliberazione di cui al comma che precede deve essere adottata prima della nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Comune provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Gli atti dell'Azienda concernenti l'erogazione dei servizi è riservato all'autonomia gestionale dell'Azienda che vi provvede in conformità al proprio Statuto.

ART. 64

ORGANI DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, il Collegio dei Revisori.
2. Il Presidente e gli Amministratori sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e dotate di competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti e/o per funzioni esercitate presso Aziende pubbliche e private e/o per responsabilità di Uffici pubblici o privati.
3. I Revisori del Conto sono nominati dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite per la nomina dei Revisori del Comune.
4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque.
5. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'Azienda, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'Azienda che dovrà disciplinare anche le ipotesi di revoca dalla carica.

ART. 65

RAPPORTI CON IL COMUNE

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 23, comma sei, della Legge n. 142/90 e successive integrazioni e modificazioni, sono di competenza della Giunta, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, a norma dell'art. 32 della medesima legge,
 - a) il Bilancio pluriennale e il Bilancio preventivo economico nonché la relativa relazione previsionale;
 - b) il Conto Consuntivo;
 - c) la partecipazione a Società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidano in tutto od in parte con quelli dell'Azienda e sempre che essa non si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati all'Azienda o ad una parte preponderante degli stessi;
 - d) il Piano programma annuale sugli indirizzi generali le tariffe dei servizi gestiti;
 - e) gli standard di erogazione dei servizi eventualmente definiti dal Consiglio Comunale nella deliberazione di indirizzo;
 - f) le convenzioni con gli Enti Locali che comportino l'estensione dei servizi fuori del territorio del Comune.
2. La Giunta è altresì competente ad esercitare la vigilanza sull'attività dell'Azienda, la verifica dei risultati della gestione, la coerenza della gestione aziendale con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale.

ART. 66

SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Comune:

- a) può promuovere o partecipare a Società per Azioni o a responsabilità limitata per la gestione di Servizi Pubblici;
 - b) a società di capitali aventi come scopi la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti Pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria .
 3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvate dal Consiglio Comunale.
 4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di Amministrazione.
 5. I rappresentanti del Comune dovranno avere specifica competenza tecnica e professionale.
 6. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
 7. Il Sindaco od un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
 8. Il Consiglio Comunale potrà verificare, ogni qualvolta lo ritiene opportuno, l'andamento della Società per Azioni o a responsabilità limitata e che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE

CAPO I[^]

INIZIATIVE DELLA POPOLAZIONE PER PARTECIPARE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE

ART. 67

SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diversa esplicita disposizione della legge, dello Statuto e del Regolamento:
 - 1.1 – ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - 1.2 - ai cittadini residenti nel Comune non ancora elettori, che abbiano compiuto il 16[^] anno di età;
 - 1.3 - ai cittadini non residenti ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro;
 - 1.4- agli stranieri residenti nel Comune o che comunque, in possesso della carta di soggiorno, vi svolgono la propria attività prevalente di lavoro;
 - 1.5 - alle libere forme associative della popolazione del Comune, alle organizzazioni del volontariato, alle Associazioni senza scopo di lucro, alle Associazioni di utilità pubblica, per scopi umanitari e scientifici, alle Associazioni culturali e sportive, alle Organizzazioni sindacali, agli ordini professionali, alle Associazioni di categoria, alle Associazioni che rappresentano interessi diffusi;

- 1.6 - al Consiglio Comunale, al Sindaco, ai Consiglieri Comunali.
2. I soggetti non residenti dovranno dimostrare con idonea documentazione che esercitano attività di lavoro prevalente nel Comune e/o che sono muniti della carta di soggiorno.
3. I soggetti di cui al punto 1.5- dovranno:
- 3.1 agire e costituirsi a mezzo del proprio rappresentante legale;
- 3.2 avere la sede sul territorio comunale;
- 3.3 rappresentare una Associazione e/o un'Organizzazione e/o soggetto simile di livello nazionale, anche senza avere la propria sede sul territorio comunale.

ART. 68

INIZIATIVE DELLA POPOLAZIONE E

DELLE SUE FORMAZIONI SOCIALI

- 1) I soggetti di cui ai punti 1.1., 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 del precedente articolo possono esercitare le seguenti iniziative:
- a) istanze;
 - b) petizioni;
 - c) consultazioni;
 - d) referendum prepositivi;
 - e) referendum abrogativi.

ART. 69

ISTANZE

1. I soggetti di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dell'art. 67 che precede, solo se in possesso dei requisiti previsti dalla citata norma, possono, anche singolarmente, presentare al Sindaco istanze per chiedere ragione su determinati comportamenti o aspetti dell'attività del Comune, l'adozione di atti o di provvedimenti di competenza degli Organi politici e di quelli gestionali.
2. Il Sindaco valuterà l'ammissibilità dell'istanza e trasmetterà, se necessario, la stessa all'Organo competente perchè provveda, entro sessanta giorni dalla data della sua assunzione al protocollo generale del Comune della stessa, a dare risposta scritta.
3. Il Sindaco, nello stesso termine di cui al comma secondo, dovrà comunicare al primo firmatario dell'istanza, l'eventuale inammissibilità della stessa.
4. Il procedimento amministrativo si svolgerà con le modalità, i termini e le condizioni previsti dal Regolamento della partecipazione.

ART. 70

PETIZIONI

1. Sono rivolte al Sindaco per attivare l'iniziativa dell'Amministrazione su questione di interesse della comunità.
2. Deve essere data risposta entro novanta giorni dalla data di assunzione al protocollo generale del Comune.
3. Per essere ammesse devono essere sottoscritte anche da uno dei soggetti di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 o da uno dei soggetti di cui al punto 1.5 dell'art. 67 che precede.
4. L'ammissibilità della richiesta è di competenza del Sindaco e dovrà avere ad oggetto:
 - a) che i soggetti sottoscrittori abbiano i requisiti previsti dall'art. 67;
 - b) che oggetto sia quanto previsto al comma primo del presente articolo;
 - c) che sia redatta con le modalità di cui al Regolamento della partecipazione.
5. Modalità, termini e condizioni saranno previste dal Regolamento della partecipazione.

ART. 71

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Le consultazioni possono interessare l'intera popolazione, parte di questa, categorie particolari di cittadini.
2. Debbono avere come oggetto esclusivamente:
 - a) La promozione di interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi e/ o diffusi;
 - b) L'espressione di pareri e proposte per l'esercizio delle funzioni di competenza comunale;
 - c) argomenti di natura normativa, di pianificazione territoriale e programmatici.
3. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno duecento soggetti di cui ai punti 1.1., 1.2, 1.3, 1.4 del precedente art. 67 solo se in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo.
4. L'ammissibilità della richiesta, lo svolgimento della consultazione nonché le modalità della stessa sono deliberate dal Consiglio Comunale.
5. L'ammissibilità deve essere espressa entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
6. Il giudizio di ammissibilità, deve avere ad oggetto quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
7. La richiesta deve essere redatta con le modalità previste dal regolamento della partecipazione che disciplinerà anche lo svolgimento del procedimento amministrativo.

ART. 72

REFERENDUM PROPOSITIVO

1. Il comitato promotore, che dovrà essere composto da almeno cento iscritti nelle liste elettorali del Comune (punto 1.1 art. 67), può chiedere che venga indetto un referendum sulle seguenti materie:
 - a) questioni di rilevanza generale attinenti le materie di competenza del Consiglio Comunale di cui all'art. 32 della Legge n. 142/90;
 - b) interventi per la tutela degli interessi collettivi e/o diffusi;
 - c) svolgimento delle funzioni di competenza del Comune.

2. Se la richiesta di indizione del referendum è dichiarata ammissibile e se la stessa è sottoscritta da almeno il venti per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, il Sindaco, con proprio provvedimento, indice il referendum.
3. La raccolta delle firme di cui al secondo comma deve avvenire entro tre mesi, a decorrere dalla comunicazione, del comitato dei garanti, al comitato promotore di ammissibilità della proposta referendaria.
4. L'ammissibilità della proposta, da esprimere entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa al protocollo generale del Comune, è di competenza di un Comitato dei garanti ed avrà ad oggetto:
 - a) l'esclusiva competenza locale;
 - b) la congruità e la univocità del quesito;
 - c) che abbia ad oggetto solo quanto previsto al comma primo del presente articolo.
5. Il comitato promotore deve nominare, esclusivamente tra i sottoscrittori della richiesta di referendum, n. tre delegati i quali lo rappresenteranno legalmente.
6. Se prima dell'indizione del referendum da parte del Sindaco, vengono adottati atti riguardanti direttamente la materia oggetto di iniziativa referendaria e/o hanno effetti giuridici sulla proposta di referendum, quest'ultima deve essere sottoposta nuovamente al giudizio di ammissibilità.
7. Quando il referendum è stato indetto dal Sindaco, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sull'oggetto della proposta referendaria salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non oltre il trentesimo giorno precedente quello della consultazione, decida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza.
8. Il referendum è valido se avrà partecipato alla consultazione almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto e la proposta sarà accolta se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
9. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione fatta al Sindaco del Comitato dei garanti sui risultati del referendum, gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.
10. Non dovrà essere consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno solare e su non più di tre quesiti.
11. Il referendum non potrà essere indetto nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né potrà svolgersi in concomitanza con le altre operazioni di voto.
12. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi politici e degli organi gestionali;
 - b) il Bilancio preventivo, il conto consuntivo e tutti gli altri atti ad essi conseguenti ed inerenti;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti inerenti nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - f) argomenti sui quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla Legge;
 - g) adempimenti meramente esecutivi di norme statali e regionali, nonché delle deliberazioni dell'Amministrazione Provinciale e del Circondario Empolese Valdelsa;
 - h) opere pubbliche, acquisti, appalti, concessioni il cui onere finanziario, per comprovati motivi economici, non può essere assunto dal Comune;
 - i) Piano Regolatore ed i suoi strumenti di attuazione;
 - j) Gli atti adottati a tutela dei diritti delle minoranze etniche, religiose, di orientamento sessuale;
 - k) Quanto è stato già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.
13. Il procedimento amministrativo sarà disciplinato dal Regolamento per i referendum.

ART. 73**REFERENDUM ABROGATIVO**

1. Il comitato promotore composto da almeno cento iscritti nelle liste elettorali del Comune, può chiedere che venga indetto il referendum abrogativo per revocare e/o modificare e/o integrare una delibera esecutiva di competenza del Consiglio Comunale che sia il provvedimento finale di un procedimento amministrativo.
2. Se la richiesta di indizione del referendum è dichiarata ammissibile e se la stessa è sottoscritta da almeno il venti per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, il Sindaco, con proprio provvedimento, indice il referendum.
3. L'ammissibilità della proposta, da esprimere entro trenta giorni dalla data di arrivo della stessa al protocollo generale del Comune, è di competenza del Comitato dei Garanti e dovrà avere come oggetto quanto previsto al comma primo del presente articolo.
4. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione fatta al Sindaco dal Comitato dei Garanti sul risultato del referendum, apposito atto con il quale, in caso di esito positivo del referendum, si proceda alla modifica e/o all'integrazione e/o alla revoca del provvedimento oggetto della proposta referendaria.
5. Il referendum non potrà essere indetto nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né potrà svolgersi in concomitanza con le altre operazioni di voto.
6. Fatta eccezione per il disposto dei commi 1) - 4) - 10) dell'art.72 che precede, per l'indizione del referendum vale quanto previsto agli altri commi dello stesso articolo.
7. Il procedimento amministrativo sarà disciplinato dal Regolamento per i referendum.

CAPO II^**INIZIATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PER FAR PARTECIPARE I CITTADINI ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI
COMPETENZA COMUNALE****ART. 74****INIZIATIVE**

1. I soggetti di cui al punto 1.6 del comma 1^ dell'art. 67 che precede possono, per le rispettive competenze, porre in essere le seguenti iniziative:
 - 1.1) Consultazioni informali;
 - 1.2) Consultazioni formali;
 - 1.3) Referendum consultivo;
 - 1.4) Valorizzazione delle Associazioni dei cittadini e delle Organizzazioni di volontariato, promozione di organismi per finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, incentivazione della partecipazione dei cittadini.

ART. 75**CONSULTAZIONI INFORMALI**

1. Il Sindaco e la Giunta possono promuovere con l'intera popolazione, con parte di questa, con categorie particolari di cittadini, con organizzazioni sociali, con i rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale e sindacale consultazioni sulle materie e funzioni e sugli argomenti di natura generale di interesse della popolazione.
2. Dovranno essere eseguite con le modalità previste dal regolamento della partecipazione.

ART. 76**CONSULTAZIONI FORMALI**

1. Il Consiglio Comunale, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, può indire consultazioni con i soggetti di cui al comma primo dell'art. 52.
2. L'oggetto della consultazione deve essere chiaro ed univoco e deve riguardare solo quanto previsto dal comma primo dell'art. 52.
3. Il Consiglio Comunale, a seguito della consultazione, potrà promuovere l'adozione degli atti coerenti ai dati acquisiti.
4. Il giudizio di ammissibilità della proposta di consultazione è di competenza del Consiglio Comunale.
5. Le consultazioni dovranno svolgersi con le modalità, termini e condizioni decise dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui al comma 1) del presente articolo.

ART. 77**REFERENDUM CONSULTIVO**

1. Quando il Sindaco, la Giunta, un terzo dei Consiglieri assegnati lo richieda, Consiglio Comunale delibera, entro novanta giorni, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, se indire il referendum.
2. Il referendum potrà avere ad oggetto le materie e le funzioni di interesse comunale.
3. Quando il referendum è stato indetto il Consiglio Comunale dovrà sospendere l'attività deliberativa sull'oggetto della proposta referendaria salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragione di particolare necessità ed urgenza da dichiarare esplicitamente nel citato atto.
4. Il referendum è valido se avrà partecipato alla consultazione almeno il 50% più uno degli aventi diritti al voto ed il quesito è accolto se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare entro sessanta giorni decorrenti da quello della comunicazione dell'esito della votazione da parte del Comitato dei Garanti, gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.
6. Al referendum partecipano i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
7. Il referendum non potrà essere svolto per più di una volta in un anno solare e per non più di tre quesiti, non potrà essere indetto nei dodici mesi precedenti la scadenza del

mandato amministrativo, non potrà svolgersi in concomitanza con le altre operazioni di voto e per le materie di cui al comma dodici dell'art. 72.

8. L'ammissibilità della richiesta è di competenza del Comitato dei Garanti.
9. Quando il referendum è stato indetto il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sull'oggetto dello stesso, salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non oltre il 15^a giorno precedente quello della votazione, decida altrimenti per ragioni di particolari necessità da dichiarare esplicitamente.
10. Lo svolgimento del referendum sarà disciplinato dal relativo regolamento.

ART. 78

COMITATO DEI GARANTI

1. E' nominato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. I componenti dovranno avere, oltre ai requisiti previsti nel Regolamento della partecipazione, una preparazione giuridico amministrativa tale da consentire loro l'espletamento del mandato e non dovranno essere titolari né avere, alla data di nomina e successivamente a tale data, alcun rapporto di natura giuridica ed economica con il Comune.
3. Le decisioni assunte dal Comitato dei Garanti sono insindacabili.
4. Il regolamento della partecipazione disciplinerà, oltre a quanto necessario per il funzionamento non previsto dal presente Statuto, il numero e le competenze del Comitato.

ART. 79

REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

1. Nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti anche Comunali, dovrà essere adottato apposito regolamento per disciplinare quanto previsto agli artt. 44 - 69 - 70 - 71 - 75 - 76 - 78 e quant'altro necessario per l'attuazione degli stessi.

ART. 80

REGOLAMENTO DEI REFERENDUM

1. Nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti anche Comunali, dovrà essere adottato apposito regolamento per disciplinare quanto previsto agli artt. 72 - 73 - 77 e quant'altro necessario per l'attuazione degli stessi.

ART. 81

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione è imposta e regolata dalla legge, tutti i cittadini hanno facoltà di intervenire nel corso del procedimento di formazione degli atti amministrativi formulando le proprie osservazioni, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare pronunciandosi su di esse.
2. La facoltà di intervenire è disciplinata dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Comunale sull'accesso.

ART. 82

ACCESSO AGLI ATTI

- 1) Il cittadino ha diritto di prendere visione, secondo le modalità stabilite dal "Regolamento Comunale sull'accesso" degli atti e dei provvedimenti emanati dagli organi del Comune e dagli Enti ed Aziende dipendenti nonché comunque acquisiti da detti Enti.

TITOLO VI

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 83

ISTITUZIONE

- 1) A garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa è istituito con le modalità che seguono l'Ufficio del Difensore Civico:
 - a) mediante elezione da parte del Consiglio Comunale con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica del Consigliere Comunale che per preparazione ed esperienza diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa;
 - b) mediante convenzione con la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 3, comma 2), della L.R. n. 4/94 e/o con l'Amministrazione Provinciale;
 - c) in accordo con l'istituzione di un unico Difensore Civico, con il Circondario Empolese-Valdelsa;
 - d) in accordo, per l'istituzione di un unico Difensore Civico, con altri Comuni.
- 2) Il Consiglio Comunale con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, sceglierà, tra quelle indicate al comma primo, la modalità per l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico.
- 3) Nel caso di istituzione dell'Ufficio con la modalità prevista dalla lettera a) del comma primo del presente articolo:

- a) con la stessa deliberazione, di cui al secondo comma che precede, si potrà eleggere il Difensore Civico tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dal primo comma, determinare la sede dell'ufficio ed il trattamento economico;
 - b) il Difensore Civico dovrà svolgere l'incarico per le attribuzioni e con le modalità previste nello Statuto.
-
- 4) Nel caso di istituzione dell'Ufficio con le modalità delle lettere b) c) d) del primo comma del presente articolo, il Consiglio Comunale:
 - a) dovrà approvare termini, modalità e condizioni per l'istituzione dell'ufficio, la nomina del Difensore Civico, le attribuzioni e lo svolgimento delle funzioni allo stesso assegnate;
 - b) durata dell'incarico, compenso spettante al Difensore Civico e sede dell'Ufficio.

ART. 84

ATTRIBUZIONI

- 1) A richiesta di chiunque vi abbia interesse il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale e presso gli Enti e le Aziende da esso dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
- 2) Il Difensore Civico è tenuto a segnalare eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini e può inoltre intervenire, di propria iniziativa, di fronte ai casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
- 3) Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli Enti ed Aziende dipendenti copia degli atti e documenti nonché ogni notizia inerente alla questione trattata.
- 4) Il rilascio di atti e documenti è a titolo gratuito. Il Difensore Civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da quello d'ufficio ed è tenuto al segreto secondo le norme di legge.
- 5) Al Difensore Civico sono altresì attribuite le funzioni previste dall'art. 17, comma 39, della Legge 15 maggio 1997 n. 127.
- 6) Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

ART. 85

INCOMPATIBILITA'

- 1) L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione che lo pongano in rapporto con il Comune di Capraia e Limite.

ART. 86

DURATA IN CARICA – REVOCA

- 1) Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e non può essere riconfermato.
- 2) I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
- 3) Il Difensore Civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 87

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità o formulando osservazioni o suggerimenti.
- 2) Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, potrà adottare decisioni di Sua competenza che ritenga opportuno.
- 3) Il Difensore Civico potrà partecipare, senza diritto di parola o di voto ancorchè consultivo, come osservatore alle riunioni del Consiglio Comunale. Se richiesto dal Sindaco o da chi presidia l'Organo collegiale potrà esprimere la propria opinione.

ART. 88

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

- 1) A completamento di quanto previsto dal presente Statuto per l'Ufficio del Difensore Civico il Consiglio Comunale potrà, con apposito regolamento, determinare quanto altro necessario per l'assolvimento del compito che non sia già previsto nel presente Statuto.

ART. 89

MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

- 1) Il Consiglio Comunale stabilisce con le modalità indicate negli articoli che precedono, la sede dell'ufficio, il trattamento economico e, con apposito regolamento, quant'altro necessario all'assolvimento del compito che non sia già espressamente previsto nel presente Statuto.